

*(DELIBERA COA 24.01.2013)*

Il Consiglio, esaminata la disposizione di cui all'art. 11 co. 2 L. 31.12.2012 n. 247, che prevede l'esenzione dall'obbligo della formazione continua per gli avvocati che abbiano raggiunto i 25 anni di iscrizione all'Albo o il sessantesimo anno di età, delibera che detta esenzione verrà applicata dall'entrata in vigore della suddetta norma (2 febbraio 2013) a coloro che maturino uno dei suddetti requisiti nel corso dell'anno 2013.